

**FINANZIARIA INTERNAZIONALE
INVESTMENTS SGR S.P.A.**

GRUPPO FINANZIARIA INTERNAZIONALE

*FONDO DI INVESTIMENTO EUROPEO A LUNGO TERMINE (ELTIF)
RIENTRANTE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 2015/760 DENOMINATO*

“FININT ELTIF CAPITAL FOR INNOVATION”

REGOLAMENTO DI GESTIONE

Il presente regolamento di gestione è stato adottato dall'organo amministrativo di Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. con delibera del 28 luglio 2023 e del 16 ottobre 2023 e approvato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 22 novembre 2023.

Il presente regolamento di gestione si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto;
C) Modalità di Funzionamento.

Parte A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Articolo 1) Istituzione e durata del Fondo

1. Finanziaria Internazionale Investments Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (la “**Società di Gestione**” o la “**SGR**”) ha istituito il Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF), denominato “Finint ELTIF Capital For Innovation” (di seguito, il “**Fondo**”). Il presente regolamento di gestione (il “**Regolamento di Gestione**”) e le relative modifiche sono soggetti all’approvazione della Banca d’Italia.

L’investimento mediante sottoscrizione di Quote di classe A o C del Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) alternativi ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Bilancio dello Stato per l’esercizio 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”) e successive modifiche e integrazioni, nonché dell’articolo 13-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni apportate con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e delle altre disposizioni normative applicabili (la “**Normativa PIR**”).

L’investimento nel Fondo mediante sottoscrizione di Quote di classe A, I e C può inoltre consentire l’accesso ai benefici fiscali di cui all’art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche e integrazioni (il “**D.L. 179/2012**”), all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 e successive modifiche e integrazioni (il “**D.L. 3/2015**”), e all’art. 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle altre disposizioni normative applicabili (le “**Agevolazioni per investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative**”).

La SGR verifica tempo per tempo, sulla base delle informazioni in proprio possesso, l’eventuale diritto dell’investitore di accedere ai benefici fiscali previsti dalla Normativa PIR e dalle Agevolazioni per investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, tenendo conto anche delle circolari interpretative e degli altri provvedimenti delle autorità fiscali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 29 dicembre 2021). Resta inteso che, in considerazione di future modifiche alla normativa fiscale e/o delle possibili evoluzioni nelle interpretazioni della predetta normativa, la SGR non garantisce all’investitore il diritto a ottenere i benefici fiscali previsti dalla Normativa PIR e dalle Agevolazioni per investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative.

2. Il Fondo è istituito in forma chiusa; pertanto, il rimborso delle quote del Fondo avviene dopo la scadenza del Termine di Durata del Fondo indicato al successivo Articolo 1, comma 4, come eventualmente prorogata ai sensi del Regolamento di Gestione, fatto salvo quanto previsto all’Articolo 14, comma 2, in tema di riduzione del Capitale del Fondo su base proporzionale e all’Articolo 18.3, in tema di liquidazione anticipata del Fondo.
3. La gestione del Fondo compete alla SGR, che vi provvede nel rispetto delle disposizioni normative e di vigilanza applicabili - quali, in particolare, il Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche il “**Regolamento ELTIF**”), la Normativa PIR e le Agevolazioni per investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative - nonché del Regolamento di Gestione.
4. La durata del Fondo è fissata, fatto salvo il caso di liquidazione anticipata ai sensi del successivo Articolo 18.3 ovvero il caso di utilizzo del Periodo di Grazia ai sensi del successivo Articolo 18.2, in 8 (otto) anni (di seguito, il “**Termine di Durata del Fondo**”), a decorrere dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione Iniziale, come definito al successivo Articolo 8.6. Il Termine di Durata del

Fondo può essere prorogato fino a un massimo di due anni, previa modifica del Regolamento di Gestione ai sensi del successivo Articolo 17. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento ELTIF, la fine del ciclo di vita del Fondo coincide con la scadenza del Termine di Durata del Fondo.

5. L'esercizio contabile del Fondo ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio ha inizio alla data di avvio dell'operatività del Fondo e si chiude il 31 dicembre immediatamente successivo.

Articolo 2) Ammontare del Fondo

1. Il patrimonio iniziale del Fondo è compreso tra un minimo di euro 5.000.000 (cinque milioni) (l'“**Importo Minimo del Fondo**”) ed un massimo di euro 50.000.000 (cinquanta milioni) (l'“**Importo Massimo del Fondo**”); tale valore è determinato sulla base degli impegni assunti con la sottoscrizione delle quote, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 11).
2. Il patrimonio iniziale del Fondo è comunicato alla Banca d'Italia ed è reso noto ai partecipanti al Fondo (i “**Partecipanti**”) mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società di Gestione.

Articolo 3) Gestore di ELTIF

1. La Società di Gestione del Fondo è Finanziaria Internazionale Investments Società di Gestione del Risparmio S.p.A., con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno con il numero 03864480268, coincidente con il codice fiscale, partita IVA 04977190265 (Gruppo IVA Finint S.p.A.) e iscritta al REA con il numero 304700. La SGR è iscritta al n. 70 dell'albo delle società di gestione del risparmio – sezione gestori di FIA, tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”) ed al n. 13 del registro dei gestori italiani di ELTIF ex art. 4 *quinquies*.1 del TUF, appartiene al gruppo bancario “Gruppo Banca Finanziaria Internazionale” iscritto al n. 236 dell'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUB**”) ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. Il sito *internet* della Società di Gestione è: www.finintgr.it.
2. L'organo amministrativo della SGR è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati.

Articolo 4) Depositario

1. L'incarico di depositario del Fondo è conferito a BFF Bank S.p.A. (il “**Depositario**”), con sede legale e direzione generale in via Domenichino, 5, 20149 Milano, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita IVA n. 07960110158, iscritto al n. 5751 all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del TUB. Il sito *internet* del Depositario è: <https://it.bff.com/it/home>.
2. I rapporti tra la Società di Gestione e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi nonché le responsabilità connesse all'incarico conferito. Il Depositario agisce in modo indipendente e nell'interesse dei Partecipanti e deve assicurare che l'incarico di depositario sia svolto secondo modalità adeguate, anche attraverso la verifica periodica della permanenza dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e di vigilanza applicabili.
3. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati di partecipazione al Fondo vengono espletate presso la sede legale del Depositario. Presso la stessa sede sono altresì disponibili i prospetti contabili del Fondo.
4. La custodia degli strumenti finanziari è affidata al Depositario che adempie ai relativi obblighi e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni e, se non sono depositate

presso terzi, detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo. Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:

- accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del Fondo, nonché della destinazione dei redditi dello stesso;
- accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo;
- accerta che nelle operazioni relative al Fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;
- esegue le istruzioni della SGR se non sono contrarie alla legge, al Regolamento di Gestione o alle prescrizioni delle Autorità di Vigilanza;
- monitora i flussi di liquidità del Fondo, nel caso in cui la custodia delle disponibilità liquide del Fondo sia affidata a terzi.

5. Il Depositario, previo consenso della SGR, ha facoltà di delegare a terzi le funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni del Fondo in conformità alle disposizioni normative applicabili.
6. Il Depositario è responsabile nei confronti della SGR e dei Partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo e dei Partecipanti al Fondo per la perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, da parte del Depositario o di un terzo al quale è stata delegata la custodia degli stessi.
7. L'incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR. Il Depositario può a sua volta rinunciare con preavviso non inferiore a sei mesi. L'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - un altro depositario in possesso dei requisiti normativamente previsti accetti l'incarico di depositario del Fondo, in sostituzione del precedente;
 - la conseguente modifica del Regolamento di Gestione sia stata approvata;
 - le attività e, ove detenute dal Depositario, le disponibilità liquide del Fondo siano trasferite ed accreditate presso il nuovo Depositario.

Articolo 5) Calcolo del Valore Unitario della Quota. Contabilità del Fondo.

1. Il valore complessivo netto del Fondo è pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione - determinato sulla base dei criteri di valutazione approvati dalla SGR coerentemente con quanto stabilito dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia - delle attività che lo compongono al netto delle eventuali passività. Il valore unitario della Quota (il "**Valore Unitario della Quota**") è calcolato, per ciascuna classe di Quote, ed è pari al Valore Complessivo Netto di pertinenza di ciascuna classe di Quote prevista dal Regolamento di Gestione diviso per il numero delle Quote della relativa classe di Quote in circolazione al giorno di valutazione.
2. Il Valore Unitario della Quota del Fondo, distinto per ciascuna classe di Quote, espresso in millesimi di euro e arrotondato per difetto, è determinato con cadenza trimestrale, con riferimento all'ultimo giorno di ogni trimestre di calendario.
3. La SGR, in aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, redige:
 - (i) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione del Fondo e le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote;
 - (ii) la relazione annuale relativa alla gestione del Fondo, da mettere a disposizione dei Partecipanti entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio (la "**Relazione Annuale**");
 - (iii) la relazione semestrale relativa ai primi 6 (sei) mesi di ciascun esercizio del Fondo, da mettere a disposizione dei Partecipanti entro 2 (due) mesi dalla fine del periodo di riferimento (la "**Relazione Semestrale**");
 - (iv) il prospetto recante l'indicazione del Valore Unitario delle Quote e del Valore Complessivo Netto del Fondo al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun esercizio del Fondo, da mettere a disposizione dei Partecipanti entro un mese dalla fine del periodo di riferimento.
4. I Partecipanti hanno diritto di ottenere dalla SGR copia dei criteri di valutazione adottati conformemente a quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

5. Il Valore Unitario della Quota del Fondo, riferito a ciascuna classe, è pubblicato sul sito *internet* della SGR.

Articolo 6) Classi di Quote

1. Le Quote del Fondo sono suddivise nelle seguenti classi (di seguito, “**Classi**” e, singolarmente “**Classe**”):
 - (i) quote di “Classe A”;
 - (ii) quote di “Classe I”;
 - (iii) quote di “Classe C”.
2. Ogni riferimento alle “Quote” del Fondo deve intendersi quale riferimento alle Quote, indipendentemente dalla relativa Classe.
3. Tutte le Quote appartenenti alla stessa Classe hanno uguale valore e uguali diritti. Le diverse Classi di Quote si differenziano in relazione ai destinatari delle stesse e alle specifiche previsioni in merito alle loro caratteristiche e ai diritti che attribuiscono contenute nel Regolamento di Gestione.

Articolo 7) Quotazione in mercati regolamentati

1. Non è prevista la negoziazione delle Quote del Fondo in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

Parte B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**Il presente Regolamento di Gestione si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto;
C) Modalità di Funzionamento.**

Articolo 8) Oggetto, Politica di investimento e Altre caratteristiche

8.1. Oggetto e disposizioni di carattere generale

1. Il patrimonio del Fondo può essere investito in:
 - a) strumenti finanziari indicati nel TUF, Allegato I, Sezione C, punti (1) e (2), negoziati o meno in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 10 del Regolamento ELTIF;
 - b) quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata (offerte o meno al pubblico, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (c.d. piattaforme di *equity crowdfunding*) legittimamente operanti ai sensi del TUF e delle altre disposizioni normative applicabili);
 - c) strumenti finanziari derivati, quotati e non quotati;
 - d) parti di OICVM;
 - e) parti di ELTIF, EuVECA ed EuSEF;
 - f) depositi presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10);
 - g) prestiti concessi alle Società *Target* (come di seguito definite), con scadenza non superiore alla durata del Fondo, nonché crediti delle stesse.
2. La valuta di denominazione del Fondo è l'euro. Le poste denominate in valute diverse dall'Euro sono convertite sulla base dei tassi di cambio forniti dall'*info provider* Bloomberg. In caso di mancata rilevazione da parte di Bloomberg si utilizzano i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione.

8.2. Politica di investimento

1. Gli investimenti sono effettuati in conformità a quanto previsto dal Regolamento ELTIF in materia di attività di investimento ammissibili, composizione del portafoglio, diversificazione e concentrazione, tenuto conto altresì della politica di investimento descritta nel Regolamento di Gestione.
2. Fermo anche quanto previsto al successivo Articolo 8.3, il capitale del Fondo (il "**Capitale**", per tale intendendosi, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento ELTIF, conferimenti di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato calcolati sulla base degli importi investibili, previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenute direttamente o indirettamente dagli investitori) è investito per almeno il 70% e sino al 100% in titoli azionari, titoli correlati ad azioni e strumenti finanziari assimilabili (inclusi i titoli convertibili e le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata) emessi da o stipulati con imprese italiane, che siano "*imprese di investimento ammissibile*" ai sensi dell'art. 11 del Regolamento ELTIF (le "**Società Target**") e in prestiti (inclusi quelli obbligazionari) concessi a tali Società Target.
3. Nella gestione del Fondo, la SGR ha facoltà di utilizzare, nei limiti indicati nel successivo Articolo 8.3, comma 1, ultimo periodo, strumenti finanziari derivati unicamente con finalità di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento ELTIF. In ogni caso, l'utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.
4. I limiti di investimento previsti dal Regolamento ELTIF e richiamati al precedente comma 2 possono essere derogati per un periodo massimo di 3 (tre) anni dalla data di avvio dell'operatività del Fondo (il "**Periodo di Costruzione del Portafoglio**"). Tali limiti di investimento si applicano dalla data di scadenza

del Periodo di Costruzione del Portafoglio sino al giorno in cui siano decorsi cinque anni dalla data di avvio dell'operatività del Fondo (il "**Ciclo di Investimento**"), fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7 e ai successivi Articoli 8.3 e 8.4. La SGR può decidere di prorogare il Ciclo di Investimento fino a ulteriori 2 (due) anni; tale decisione è resa nota ai Partecipanti mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società di gestione. A partire dal giorno successivo alla conclusione del Ciclo di Investimento, previa comunicazione alla Banca d'Italia di un programma dettagliato per la liquidazione ordinata delle attività del Fondo nei termini e con i contenuti di cui all'art. 21, comma 2, del Regolamento ELTIF, la SGR avvia la fase di smobilizzo degli investimenti (il "**Periodo di Smobilizzo del Portafoglio**") al fine di rimborsare le Quote del Fondo a partire dal giorno successivo al Termine di Durata del Fondo, come eventualmente prorogato ai sensi del successivo Articolo 18.2. La SGR può comunque effettuare, anche dopo la scadenza del Ciclo di Investimento, investimenti di *follow-on* nelle Società Target già in portafoglio e nuove operazioni di investimento, purché queste ultime siano state deliberate entro il termine del Ciclo di Investimento.

5. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del Regolamento ELTIF, nel Periodo di Costruzione del Portafoglio, nel Periodo di Smobilizzo del Portafoglio e, in data successiva al termine del Periodo di Costruzione del Portafoglio, nei 4 mesi successivi alla chiusura di ciascun Nuovo Periodo di Sottoscrizione, non si applicano le disposizioni in materia di composizione del Portafoglio previsti dal precedente comma 2.
6. Gli strumenti finanziari sono selezionati attraverso un processo decisionale che privilegia l'analisi fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali. Tenuto conto che il Capitale del Fondo è investito principalmente in strumenti finanziari emessi da imprese a bassa e media capitalizzazione, e dunque contraddistinti da un modesto grado di liquidità, la gestione è caratterizzata da una ridotta movimentazione del portafoglio. Durante il Ciclo di Investimento, la SGR procede ad un costante monitoraggio del portafoglio al fine di verificare, in particolare, il mantenimento delle prospettive degli utili e della generazione di cassa dei titoli in portafoglio. La SGR valuta le opportunità di investimento e disinvestimento anche in relazione al raggiungimento di *target* di prezzo precedentemente individuati.
7. Nella gestione del Fondo la SGR non fa ricorso alla leva finanziaria.

8.3. Disposizioni specifiche relative alla Normativa PIR e alle Agevolazioni per investimenti in start-up innovative e PMI innovative

1. Al fine di consentire che l'investimento nelle Quote di Classe A e C sia un investimento qualificato per i PIR alternativi ai sensi della Normativa PIR (fermo quanto previsto al successivo comma 4), almeno il 70% del capitale sottoscritto del Fondo è investito, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari (ivi incluse le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata), anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché, nel caso di imprese estere, abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese (cd. "*investimenti qualificati*"). Il restante 30% del capitale sottoscritto del Fondo (cd. "*quota libera*") è investito tenendo conto delle previsioni generali della Normativa PIR – ovvero, se più restrittive, delle disposizioni del Regolamento ELTIF – e può essere costituito da investimenti non qualificati ai fini della Normativa PIR o da liquidità, fermo quanto previsto al successivo paragrafo 3.
2. La compatibilità degli investimenti in parti di OICR di cui al precedente Articolo 8.1, comma 1, con la Normativa PIR è valutata dalla SGR attraverso l'analisi della politica di investimento descritta nel regolamento o nella documentazione d'offerta dell'OICR oggetto di investimento disponibile al momento dell'investimento da parte del Fondo. Qualora il regolamento o la documentazione d'offerta dell'OICR oggetto di investimento non contengano riferimenti alla Normativa PIR la SGR valuta la

predetta compatibilità sulla base delle informazioni relative alla politica di investimento e alla effettiva composizione del portafoglio richieste al gestore dell'OICR oggetto di investimento.

3. In aggiunta a limiti e divieti di investimento di cui al successivo Articolo 8.4 e fermo quanto previsto al precedente Articolo 8.1, comma 1 (con particolare riferimento ai principi di diversificazione del portafoglio di cui all'art. 13 del Regolamento ELTIF), in base alla normativa PIR il patrimonio del Fondo non può essere investito:

- (i) in strumenti finanziari (ivi incluse le quote di società a responsabilità limitata) emessi da o stipulati con imprese residenti in paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, in prestiti erogati alle predette imprese o in crediti delle stesse;
- (ii) in misura superiore al 20% del capitale sottoscritto del Fondo in (il "**Limite di Concentrazione PIR**"):
 - a) strumenti finanziari (ivi incluse le quote di società a responsabilità limitata) emessi da o stipulati con il medesimo soggetto o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte;
 - b) in prestiti concessi in favore e crediti vantati verso uno o più soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - c) depositi o conti correnti, fermo restando che il Limite di Concentrazione PIR deve essere calcolato considerando i depositi (ivi compresi i certificati di deposito) separatamente dai conti correnti, che gli impieghi in liquidità (depositi e conti correnti) non possono superare il 30% del capitale sottoscritto del Fondo e che gli investimenti in depositi devono essere considerati unitamente agli investimenti in strumenti finanziari (ivi incluse le quote di società a responsabilità limitata), prestiti e crediti di uno stesso emittente o controparte o di altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte;
 - d) ogni altra attività che rientri nella c.d. quota libera.

4. I vincoli indicati nel precedente paragrafo 1:

- a) sono raggiunti entro il termine del Periodo di Costruzione del Portafoglio e devono essere rispettati per almeno due terzi di ciascun anno solare;
- b) cessano di essere applicati a decorrere dalla data di avvio del Periodo di Smobilizzo del Portafoglio;
- c) in data successiva al termine del Periodo di Costruzione del Portafoglio sono temporaneamente sospesi in occasione dell'apertura di Nuovi Periodi di Sottoscrizione delle Quote e per il relativo periodo di offerta delle Quote medesime, fermo restando che tale sospensione non può essere superiore a 4 mesi.

Il regime previsto dalla Normativa PIR si applica dall'avvio dell'operatività del Fondo e sino alla conclusione del procedimento di liquidazione dello stesso.

5. Ai sensi delle Agevolazioni per investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, almeno il 70% del valore complessivo delle attività risultanti dalla relazione di gestione del Fondo è investito, direttamente o indirettamente investendo in altri OICR, in azioni o quote di *start-up* innovative e/o PMI innovative. Tale vincolo è raggiunto, al più tardi, entro il termine del Periodo di Costruzione del Portafoglio. A tal fine: (i) per *start-up* innovative si intendono le società indicate all'art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012 e successive modifiche e integrazioni; (ii) per PMI innovative si intendono le PMI che rientrano nella definizione di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 3/2015 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di investimento indiretto in altri OICR, la SGR analizza la politica di investimento dell'OICR oggetto di investimento e, laddove necessario, le informazioni relative alla effettiva composizione del portafoglio richieste al gestore dell'OICR oggetto di investimento.

8.4. Limiti e divieti di investimento

1. Nella gestione del Fondo la SGR si attiene alle norme in materia di investimenti ammissibili, composizione e diversificazione del portafoglio, concentrazione di cui al Regolamento ELTIF, come eventualmente derogate, se più restrittive, dalla Normativa PIR e/o dalle Agevolazioni per investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, come di tempo in tempo modificate e integrate.
2. Il Fondo non investe in attività che:

- a) consistono in attività economiche illegali (intendendosi per tali la produzione, il commercio e altre attività che siano illegali ai sensi della normativa applicabile alla SGR, ai suoi fondi gestiti o alle società in cui investe, inclusa a titolo esemplificativo la clonazione umana a scopi riproduttivi);
- b) sono concentrate in misura sostanziale sulla produzione e commercializzazione di tabacco, bevande alcoliche distillate e prodotti correlati;
- c) sono concentrate in misura sostanziale sulla produzione, finanziamento e commercializzazione di armi da fuoco, munizioni, mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, salvo il caso in cui tali attività siano parte di, o comunque accessorie a, politiche dell'Unione Europea;
- d) sono concentrate in misura sostanziale sul gioco d'azzardo e attività equivalenti;
- e) sono concentrate in misura sostanziale sul compro oro e *trading* di metalli preziosi al dettaglio;
- f) sono concentrate in misura sostanziale sulla produzione o commercializzazione di materiale pornografico;
- g) sono incentrate in misura sostanziale sulla clonazione umana o su organismi geneticamente modificati;
- h) sono legate ad aziende che non diano garanzie del rispetto dei diritti umani nell'esercizio della propria attività;
- i) sono legate alla produzione e distribuzione o che in ogni caso si occupino di soluzioni o programmi elettronici specificamente progettati per scopi illegali.

8.5. Operazioni con parti correlate

1. Il patrimonio del Fondo non è investito in Società Target o altre attività di investimento ammissibili nelle quali la Società di Gestione ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di quote o azioni degli ELTIF, EuSEF o EuVECA eventualmente gestiti dalla SGR stessa.
2. La Società di Gestione vigila per l'individuazione delle situazioni di conflitto di interessi e si organizza adottando procedure interne idonee ad assicurare al Fondo un equo trattamento.

8.6. Classi di Quote

1. Il Regolamento di Gestione prevede l'emissione delle diverse Classi di Quote indicate nei commi successivi.
2. Le Quote di Classe A non possono avere intestazione congiunta e sono destinate alla generalità degli investitori (siano essi classificati quali clienti non professionali ovvero quali clienti professionali). La sottoscrizione delle Quote di Classe A consente, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni normative applicabili ed entro i relativi limiti di importo, di accedere ai benefici fiscali previsti dalla Normativa PIR e/o dalle Agevolazioni per investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative.
3. Le Quote di Classe I non possono avere intestazione congiunta e sono destinate alla generalità degli investitori (siano essi classificati quali clienti non professionali ovvero quali clienti professionali). La sottoscrizione delle Quote di Classe I deve avvenire per un importo almeno pari a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e consente, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni normative applicabili ed entro i relativi limiti di importo, di accedere alle Agevolazioni per investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative.
4. Le Quote di Classe C non possono avere intestazione congiunta e sono destinate esclusivamente alla SGR nonché a esponenti aziendali, dirigenti e dipendenti della stessa. La sottoscrizione delle Quote di Classe C consente, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni normative applicabili ed entro i relativi limiti di importo, di accedere ai benefici fiscali previsti dalla Normativa PIR e/o dalle

Agevolazioni per investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative. Le Quote di Classe C sono emesse al termine del primo periodo di sottoscrizione (il “**Periodo di Sottoscrizione Iniziale**”), come eventualmente anticipato per il raggiungimento dell’Importo Massimo del Fondo, e/o al termine di ciascun nuovo periodo di sottoscrizione (“**Nuovo Periodo di Sottoscrizione**”) per un importo complessivo non superiore all’1% dell’ammontare complessivo delle sottoscrizioni di Quote di Classe A e di Classe I raccolte, secondo quanto discrezionalmente deciso dalla Società di Gestione ed anche in eccedenza rispetto all’Importo Massimo del Fondo.

5. Le diverse Classi di Quote si differenziano tra loro anche per il regime commissionale applicato e per l’ordine dei pagamenti in caso di rimborso parziale del Capitale ai sensi del successivo Articolo 14, comma 3, e di ripartizione dell’attivo netto in sede di liquidazione del Fondo ai sensi del successivo Articolo 18.4, comma 1, lett. c). Le Quote di Classe C non attribuiscono ai rispettivi titolari alcun diritto di voto nell’Assemblea dei Partecipanti.

Articolo 9) Destinazione dei Proventi

1. Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

Articolo 10) Regime delle Spese

10.1. Oneri a carico dei singoli Partecipanti

1. Sono a carico dei singoli Partecipanti:
 - gli Interessi di Equalizzazione ove sussistano le condizioni previste al successivo Articolo 11.1, comma 3;
 - le imposte di bollo, le spese postali e gli altri oneri di spedizione a fronte della corrispondenza e della documentazione inviata ai Partecipanti secondo le modalità previste dal Regolamento di Gestione e/o dalle disposizioni normative e di vigilanza applicabili;
 - imposte, tasse e oneri dovuti secondo le disposizioni normative applicabili, per la sottoscrizione ed emissione nonché per l’acquisto e la detenzione delle Quote, per versamenti successivi e per i rimborsi delle Quote;
 - gli oneri e le spese relativi ai mezzi di pagamento utilizzati per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione e/o per l’acquisto delle Quote e per l’incasso relativo al rimborso di Quote;
 - spese per l’emissione, il frazionamento, il raggruppamento o la conversione dei certificati individuali rappresentativi delle Quote, nella misura di euro 200 (duecento virgola zero zero) per ogni certificato emesso;
 - le spese per la consegna di copia del Regolamento di Gestione successiva alla prima, limitatamente alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti dalla SGR.
2. Sono a carico del Partecipante gli oneri connessi all’evidenziazione in un deposito amministrato delle Quote immesse nel certificato cumulativo nonché il compenso a favore di eventuali intermediari terzi che prestino servizi di investimento in favore del singolo Partecipante in esecuzione di appositi contratti per la prestazione di detti servizi.
3. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei Partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento di Gestione.

10.2. Spese a carico del Fondo

1. Le spese a carico del Fondo sono:
 - la commissione di gestione a favore della SGR indicata nella seguente tabella:

<u>Fondo/Classe di Quote</u>	<u>Aliquota annua sino al termine del Ciclo di Investimento</u>	<u>Aliquota annua dal giorno successivo al</u>	<u>Provvigione per il calcolo del valore della quota</u>

		<u>termine del Ciclo di Investimento</u>	
Finint Crowd Eltif - Classe A	3,47%	2,47%	0,03%
Finint Crowd Eltif - Classe I	2,17%	1,47%	0,03%
Finint Crowd Eltif - Classe C	2,17%	1,47%	0,03%

La commissione di gestione è calcolata sulla base del valore complessivo netto del Fondo (rettificato delle plusvalenze non realizzate, rispetto al costo storico degli attivi non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato) risultante dalla Relazione (Semestrale o Annuale) del Fondo e/o dal prospetto contabile relativo al periodo di riferimento.

La commissione di gestione è calcolata in via provvisoria all'inizio del trimestre di calendario di riferimento sulla base del valore complessivo netto del Fondo (rettificato delle plusvalenze non realizzate, rispetto al costo storico degli attivi non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato) risultante dal più recente documento contabile disponibile e viene prelevata dalla Società di Gestione con rate trimestrali anticipate e con valuta primo giorno lavorativo del trimestre di riferimento. In occasione dell'approvazione della Relazione (Semestrale o Annuale) del Fondo e/o della pubblicazione del prospetto contabile del Fondo relativo al periodo di riferimento, è effettuato un conguaglio (in aumento o in diminuzione) tenendo conto dell'importo prelevato a titolo di commissione di gestione all'inizio del periodo di riferimento. Per il periodo compreso tra l'avvio dell'operatività del Fondo e l'approvazione della prima Relazione (Semestrale o Annuale) del Fondo ovvero la pubblicazione del primo prospetto contabile del Fondo, la commissione di gestione è calcolata sulla base dell'ammontare complessivo degli importi sottoscritti al termine del Periodo di Sottoscrizione Iniziale.

La commissione di gestione è dovuta alla SGR dalla data di avvio dell'operatività del Fondo e fino alla chiusura del procedimento di liquidazione del Fondo;

- il costo per il calcolo del Valore Unitario delle Quote, nella misura massima dello 0.03% su base annua, oltre alle imposte dovute secondo le disposizioni normative applicabili, calcolato sul valore complessivo netto del Fondo e prelevato dalle disponibilità dello stesso con le stesse modalità e la medesima cadenza dianzi descritte con riferimento alla commissione di gestione;
- il compenso riconosciuto al Depositario, nella misura massima pari a:
 - (i) 0,028%, oltre a IVA, con un minimo annuo pari a euro 13.000,00 (tredicimila/00) per le funzioni di Depositario;
 - (ii) 0,007% (esente IVA), con un minimo annuo pari a euro 3.000,00 (tremila/00) a titolo di commissione di regolamento;
 - (iii) euro 4.000,00 (quattromila/00) su base annua, oltre a IVA, a titolo di commissione di custodia e amministrazione,
 oltre alle imposte dovute secondo le disposizioni normative applicabili, calcolato sul valore complessivo netto del Fondo, come risultante dall'ultima Relazione (Semestrale o Annuale) e/o prospetto contabile;
- i costi sostenuti per la costituzione del Fondo;
- gli oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (tra i quali, a mero titolo indicativo, i costi di intermediazione, i costi connessi con l'investimento in depositi bancari nonché gli oneri connessi con la partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento, le spese notarili, le spese per consulenze e servizi tecnici, le spese legali, le spese per valutazioni e verifiche, le spese peritali, le spese per le attività di *due diligence* commissionate dalla SGR, i costi sostenuti per attività di consulenza e di assistenza finalizzate e comunque strumentali all'acquisto o alla dismissione di attività del Fondo), ove la relativa operazione sia stata approvata dalla Società di Gestione;
- le spese di pubblicazione del Valore Unitario delle Quote e dei prospetti periodici del Fondo;

- le spese degli avvisi inerenti alle modifiche del Regolamento di Gestione richieste da mutamenti della legge ovvero delle disposizioni di vigilanza;
- i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico nonché gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle Quote del Fondo;
- le spese per la revisione della contabilità e delle relazioni contabili periodiche del Fondo, ivi compreso il rendiconto finale di liquidazione;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- il contributo di vigilanza che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

Il pagamento delle suddette spese, salvo quanto diversamente indicato, è disposto dalla SGR mediante prelievo dalla disponibilità del Fondo con valuta non antecedente a quella del giorno di effettiva erogazione.

In caso di investimento in OICR collegati, sul Fondo non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. La SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la provvigione di gestione percepita dal gestore degli OICR collegati.

10.3. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei Partecipanti.

Parte C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

**Il presente Regolamento di Gestione si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto;
C) Modalità di Funzionamento.**

Articolo 11) Partecipazione al Fondo

11.1. Periodo di Sottoscrizione Iniziale e Nuovi Periodi di Sottoscrizione

1. La sottoscrizione delle Quote del Fondo è effettuata nel corso del Periodo di Sottoscrizione Iniziale, che ha una durata massima di 6 (sei) mesi.
2. La SGR si riserva la facoltà di aprire – discrezionalmente, anche sulla base dell’andamento della raccolta delle sottoscrizioni nei periodi di sottoscrizione precedenti - Nuovi Periodi di Sottoscrizione entro i primi cinque anni dalla data di avvio dell’operatività del Fondo.
3. Le Quote sottoscritte nel corso di un Nuovo Periodo di Sottoscrizione sono emesse al valore nominale indicato al successivo Articolo 11.3, comma 2, maggiorato di un importo, a titolo di interessi, pari al maggiore tra: (i) un tasso pari al 2,2% annuo e (ii) l’IRR effettivo risultante dall’ultima Relazione (Semestrale o Annuale) del Fondo approvata o dall’ultimo prospetto contabile del Fondo pubblicato (gli **“Interessi di Equalizzazione”**), sino ad un IRR massimo pari all’*Hurdle Rate* come di seguito definito. Gli Interessi di Equalizzazione sono calcolati sul versamento di ciascun Partecipante che abbia sottoscritto nel corso del Nuovo Periodo di Sottoscrizione in base ai giorni intercorrenti tra la data di avvio dell’operatività del Fondo e la data del richiamo dei versamenti relativi al Nuovo Periodo di Sottoscrizione. Le somme dovute a titolo di Interessi di Equalizzazione sono pagate contestualmente ed in aggiunta al versamento di cui all’Articolo 11.3, comma 1, e sono successivamente trasferite dal conto transitorio del Fondo ai Partecipanti esistenti al momento dell’apertura del Nuovo Periodo di Sottoscrizione, che abbiano sottoscritto le Quote del Fondo in precedenti periodi di sottoscrizione (i **“Partecipanti Esistenti”**), in proporzione agli importi versati da ciascuno di essi. Gli Interessi di Equalizzazione non si applicano relativamente alle sottoscrizioni di Quote di Classe C. Per “IRR” si intende il tasso attualizzato che, applicato ai flussi di cassa relativi ai Partecipanti, in relazione a ciascuna Classe di Quote considerata, determina un valore attuale di tali flussi pari a zero, restando inteso che è attribuito un valore negativo ai flussi di cassa dai Partecipanti al Fondo e un valore positivo ai flussi di cassa dal Fondo ai Partecipanti.
4. In conformità all’articolo 20, comma 2, del Regolamento ELTIF, qualora il valore nominale delle Quote al momento dell’apertura di un Nuovo Periodo di Sottoscrizione sia inferiore al Valore Unitario delle Quote risultante dalla più recente Relazione (Semestrale o Annuale) o prospetto contabile disponibile, la SGR offre in opzione la sottoscrizione delle nuove Quote di Classe A e di Classe I ai Partecipanti Esistenti - *pari passu* e proporzionalmente alle Quote di Classe A e di Classe I da ciascuno di essi possedute - mediante l’invio di un’apposita comunicazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica con domanda di conferma di ricevimento e lettura, secondo le modalità prescelte dai Partecipanti in occasione della sottoscrizione delle Quote ovvero successivamente rese note alla Società di Gestione. I Partecipanti Esistenti devono, quindi, esercitare il diritto di opzione spettante agli stessi, mediante sottoscrizione delle Quote entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della SGR. Al termine di ciascun Nuovo Periodo di Sottoscrizione – e sempreché il valore nominale delle Quote al momento dell’apertura di un Nuovo Periodo di Sottoscrizione sia inferiore al Valore Unitario delle Quote risultante dalla più recente Relazione (Semestrale o Annuale) o prospetto contabile disponibile – la SGR determina il numero di eventuali Quote di Classe C da emettere nel rispetto del limite previsto dall’Articolo 8.6, comma 4, e le offre in opzione ai titolari di Quote di Classe C esistenti al momento dell’apertura del pertinente Nuovo Periodo di Sottoscrizione mediante l’invio di un’apposita comunicazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica con domanda di conferma di ricevimento e lettura, secondo le modalità prescelte dai Partecipanti in occasione della sottoscrizione delle Quote ovvero successivamente rese note alla Società di Gestione. I Partecipanti Esistenti che siano titolari di Quote di Classe C devono, quindi, esercitare il diritto di opzione spettante agli stessi, mediante sottoscrizione

delle relative Quote entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della SGR. Nel caso in cui all'esito del procedimento sopra descritto residuino Quote di Classe C di nuova emissione per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione, esse vengono offerte ai soggetti indicati nell'Articolo 8.6, comma 4.

5. Le date di apertura e di chiusura relative al Periodo di Sottoscrizione Iniziale e ai Nuovi Periodi di Sottoscrizione sono rese note mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della SGR.
6. La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di chiudere anticipatamente l'offerta al pubblico delle Quote del Fondo al raggiungimento dell'Ammontare Minimo del Fondo ovvero al raggiungimento dell'ammontare previsto con riferimento a ciascun Nuovo Periodo di Sottoscrizione.

11.2. Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di Quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. I Partecipanti al Fondo possono cedere, in tutto o in parte, le Quote di cui sono titolari nel rispetto delle condizioni di accesso alle diverse Classi di Quote del Fondo previste nel Regolamento di Gestione e nel rispetto delle previsioni del Regolamento ELTIF e delle altre disposizioni normative applicabili in materia di commercializzazione di Quote di ELTIF agli investitori al dettaglio.
2. Con la sottoscrizione delle Quote l'investitore si impegna a versare un importo in euro corrispondente all'investimento che intende effettuare maggiorato degli eventuali Interessi di Equalizzazione. Le Quote sono emesse in occasione di ciascun versamento effettuato a fronte del richiamo degli impegni disposto dalla SGR; il Partecipante riceve un numero di Quote del Fondo pari all'importo del versamento effettuato al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, diviso per il valore nominale della Classe di Quote oggetto di sottoscrizione.
3. L'importo netto delle sottoscrizioni viene attribuito al Fondo con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento. La valuta riconosciuta al bonifico bancario è quella riconosciuta dalla banca ordinante al Depositario.
4. Alla conclusione del Periodo di Sottoscrizione Iniziale, se il Fondo è stato sottoscritto per un importo inferiore all'Importo Minimo del Fondo, la SGR ha facoltà di (i) dichiarare decaduti gli impegni assunti dai Partecipanti, dandone apposita comunicazione entro 10 (dieci) giorni dal termine del Periodo di Sottoscrizione Iniziale, ovvero (ii) procedere al ridimensionamento del Fondo e al conseguente aggiornamento dell'Ammontare Minimo del Fondo. Entro lo stesso termine la SGR comunica alla Banca d'Italia la decisione assunta in merito all'avvio dell'operatività del Fondo.
5. In caso di richieste di sottoscrizione in misura superiore all'Importo Massimo del Fondo, la SGR aumenta il patrimonio iniziale del Fondo, dandone comunicazione scritta alla Banca d'Italia e ai Partecipanti.
6. A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all'emissione delle Quote, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero e la Classe di Quote attribuite.
7. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento di Gestione.

11.3. Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle Quote del Fondo avviene mediante versamento dell'importo sottoscritto in unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari:
 - (i) per le Quote di Classe A, a euro 10.000 (diecimila) per la prima sottoscrizione ed euro 5.000 (cinquemila) per le sottoscrizioni successive;

- (ii) per le Quote di Classe I, a euro 1.000.000 (un milione) per la prima sottoscrizione ed euro 5.000 (cinquemila) per le sottoscrizioni successive;
- (iii) per le Quote di Classe C, a euro 10.000 (diecimila) per la prima sottoscrizione ed euro 5.000 (cinquemila) per le sottoscrizioni successive;

Resta inteso che, se il portafoglio di strumenti finanziari (composto da depositi in contanti e strumenti finanziari, esclusi gli strumenti finanziari forniti a titolo di garanzia) complessivamente detenuto dal singolo investitore classificato quale “cliente al dettaglio” non ha un controvalore superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) tale investitore non può investire in ELTIF un importo aggregato superiore al 10% del proprio portafoglio di strumenti finanziari e l'importo minimo iniziale investito nel Fondo deve essere pari ad almeno euro 10.000,00 (diecimila/00).

2. Il valore nominale di ciascuna quota è pari a euro 100,00 (cento/00).
3. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR, limitatamente alle Quote di Classe C e alle Quote di Classe A ed I sottoscritte da investitori professionali;
 - per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento con riferimento alle Quote A e I.
4. La sottoscrizione di Quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, dell'importo dell'investimento (al lordo delle eventuali spese previste dall'Articolo 10.1 che precede), della Classe di Quote e del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
5. La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato, con o senza rappresentanza, ai soggetti incaricati del collocamento, conferito sulla base di apposita previsione del modulo di sottoscrizione ovvero sulla base di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente stipulato tra l'investitore e il soggetto incaricato del collocamento. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati, qualora non sia stata richiesta l'immissione delle Quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.
6. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto aperto presso il Depositario, intestato alla SGR e rubricato a nome del Fondo.
7. Nel corso del Periodo di Sottoscrizione Iniziale o di ciascun Nuovo Periodo di Sottoscrizione nel corso del quale è stata effettuata la sottoscrizione e almeno due settimane dopo la data della sottoscrizione delle Quote del Fondo, gli investitori classificati quali “clienti al dettaglio” possono annullare la sottoscrizione e ottenere la restituzione degli importi versati senza incorrere in penalità.
8. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i soggetti incaricati del collocamento a farle pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell'efficacia dei contratti di cui all'Articolo 30 del TUF e, in ogni caso, decorso il termine di due settimane di cui al precedente comma 7, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”.

Articolo 12) Quote e certificati di partecipazione

1. Le Quote di ciascuna Classe sono tutte di uguale valore e sono rappresentate da certificati nominativi (i “**Certificati Nominativi**”).
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette i Certificati Nominativi a disposizione dei Partecipanti che lo abbiano richiesto nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. In alternativa all'emissione dei Certificati Nominativi è facoltà del Partecipante chiedere – anche successivamente alla sottoscrizione – l'immissione delle proprie Quote in un certificato cumulativo (il

“**Certificato Cumulativo**”), rappresentativo di una pluralità di Quote; il Certificato Cumulativo è tenuto in deposito gratuito presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Partecipante e con possibilità di contrassegno mediante un codice identificativo elettronico.

4. L'immissione di Quote nel Certificato Cumulativo garantisce la possibilità per:
 - il Partecipante di richiedere in ogni momento l'emissione del Certificato Nominativo;
 - il Depositario di procedere - senza oneri per il Partecipante e per il Fondo - al frazionamento del Certificato Cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti.
5. In occasione di ciascuna sottoscrizione, la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei Certificati Nominativi.
6. Le Quote possono essere immesse dalla SGR in un sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 79-*decies* e seguenti del TUF; in tal caso l'esercizio dei diritti incorporati nelle Quote e la disposizione delle stesse sono effettuati per il tramite dell'intermediario autorizzato presso il quale le Quote sono depositate, in conformità con la procedura prevista nel TUF. Ove la SGR intenda immettere le Quote in un sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ciascun Partecipante deve detenere un numero intero di Quote.

Articolo 13) Sospensione del calcolo o della pubblicazione del Valore Unitario della Quota

1. La SGR sospende il calcolo del Valore Unitario della Quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del Valore Unitario della Quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
2. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il Valore Unitario della Quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del Valore Unitario della Quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle Quote di cui sia stata sospesa la pubblicazione.

Articolo 14) Rimborso delle quote.

1. I Partecipanti non possono ottenere il rimborso delle Quote possedute prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo. Il rimborso delle Quote ai Partecipanti avviene nel corso del procedimento di liquidazione del Fondo, dopo la scadenza del Termine di Durata del Fondo (come eventualmente prorogato ai sensi del successivo Articolo 18.2), fatto salvo quanto previsto nel successivo comma del presente Articolo in tema di riduzione del Capitale del Fondo nonché nel successivo Articolo 18.3 in tema di liquidazione anticipata del Fondo.
2. La SGR si riserva la facoltà di ridurre il Capitale del Fondo su base proporzionale in caso di liquidazione di un'attività antecedentemente al Termine di Durata del Fondo, a condizione che tale riduzione sia stata valutata dal Consiglio di Amministrazione della SGR nell'interesse degli investitori. In tal caso, la SGR informa i Partecipanti in merito: (a) all'importo rimborsabile con riferimento a ciascuna Quota posseduta; (b) alla procedura da seguire al fine di ricevere gli importi da rimborsare.
3. Il rimborso parziale del Capitale è effettuato secondo i seguenti criteri e ordine dei pagamenti (al netto delle imposte a carico del Fondo e al lordo delle imposte a carico dei Partecipanti):
 - i. in primo luogo, a tutti i Partecipanti, *pari passu* e proporzionalmente alle Quote possedute, sino a che ciascuno, tenuto conto anche degli importi ricevuti in precedenza, abbia ricevuto un importo pari ai versamenti effettuati al Fondo in esecuzione degli impegni assunti con la sottoscrizione delle Quote;
 - ii. successivamente, a tutti i Partecipanti, *pari passu* e proporzionalmente alle Quote possedute, sino a che ciascuno, tenuto conto anche degli importi ricevuti in precedenza, abbia ricevuto un importo che gli consenta di conseguire un rendimento pari a un IRR del 10% (dieci per cento)

(“**Hurdle Rate**”) sui versamenti effettuati al Fondo in esecuzione degli impegni assunti con la sottoscrizione delle Quote;

- iii. successivamente, l'eventuale eccedenza è attribuita, a titolo di *catch up*, ai soli Partecipanti titolari di Quote di Classe C proporzionalmente alle Quote di Classe C possedute, fino a che ciascuno degli stessi abbia ricevuto un importo complessivo pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo ricevuto a titolo di Hurdle Rate ai sensi del precedente alinea;
 - iv. infine, l'eventuale eccedenza è ripartita come segue:
 - quanto all'80% (ottanta per cento) a tutti i Partecipanti, *pari passu* e proporzionalmente alle Quote da ciascuno di essi possedute;
 - quanto al 20% (venti per cento) a titolo di *carried interest* ai soli Partecipanti titolari di Quote di Classe C, proporzionalmente alle Quote di Classe C da ciascuno di essi possedute.
4. La SGR provvede all'esecuzione del rimborso parziale tramite il Depositario. Il rimborso parziale avviene a mezzo bonifico su un conto corrente bancario intestato al Partecipante. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso parziale si determina al momento della ricezione del pagamento da parte dell'avente diritto.

Articolo 15) Assemblea dei Partecipanti

1. I Partecipanti si riuniscono in assemblea (di seguito, l'“**Assemblea dei Partecipanti**” o “**Assemblea**”) esclusivamente al fine di deliberare in merito alla sostituzione della SGR ovvero sulle altre materie ad essa riservate ai sensi delle disposizioni normative applicabili, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dal Regolamento di Gestione.
2. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dalla SGR, in Italia, anche al di fuori della sede legale della SGR. La convocazione dell'Assemblea è disposta dalla Società di Gestione di propria iniziativa ovvero su richiesta del Presidente o di Partecipanti che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle Quote in circolazione diverse dalle Quote di Classe C, a condizione che nella domanda di convocazione siano indicati gli argomenti da trattare.
3. La Società di Gestione invia l'avviso di convocazione dell'Assemblea ai Partecipanti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica con domanda di conferma di ricevimento e lettura, secondo le modalità prescelte dai Partecipanti in occasione della sottoscrizione delle Quote ovvero successivamente rese note alla Società di Gestione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione assembleare. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno e qualunque altra informazione necessaria al fine di garantire il diritto di intervento e l'esercizio del diritto di voto spettanti a ciascun Partecipante.
4. Possono intervenire nell'Assemblea i Partecipanti che, alla data dell'adunanza, risultino titolari di Quote del Fondo, fermo restando che i Partecipanti titolari di Quote di Classe C hanno diritto a intervenire in Assemblea ma non sono titolari di diritto di voto. Ove i titoli rappresentativi delle Quote siano stati dematerializzati, possono intervenire all'Assemblea i Partecipanti che abbiano depositato presso la sede sociale o presso il Depositario e gli altri intermediari abilitati l'apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa in materia di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e dei relativi regolamenti di attuazione.
5. È ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Partecipanti e, in particolare, le seguenti condizioni, di cui si deve dare atto nei rispettivi verbali:
 - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
6. L'Assemblea dei Partecipanti nomina in occasione della prima adunanza un Presidente che rimane

in carica per tre anni, fino all'approvazione della Relazione Annuale del Fondo relativa all'ultimo esercizio della sua carica o, se antecedente, del rendiconto di liquidazione. Il Presidente è rieleggibile.

7. Il Presidente: (i) convoca l'Assemblea dei Partecipanti e ne presiede le riunioni; (ii) verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea dei Partecipanti; (iii) accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche per delega; (iv) regola lo svolgimento dell'Assemblea dei Partecipanti; (v) stabilisce l'ordine e le modalità di votazione e ne accerta i risultati; (vi) cura gli eventuali adempimenti di propria competenza connessi con le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente può farsi assistere da un segretario ai fini della verbalizzazione delle riunioni.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono approvate con il voto favorevole dei Partecipanti che rappresentino la maggioranza delle Quote detenute dagli intervenuti all'Assemblea. Il *quorum* deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 15 per cento del valore delle Quote di Classe A e I in circolazione.
9. I Partecipanti possono farsi rappresentare in Assemblea nei limiti di cui all'Articolo 2372 codice civile mediante delega scritta. La delega può essere conferita solo per la singola adunanza dell'Assemblea dei Partecipanti, non può essere rilasciata in bianco ed è sempre revocabile con atto da comunicare al rappresentante almeno il giorno lavorativo antecedente a quello previsto per l'adunanza. La delega non può essere conferita alla Società di Gestione, ai suoi soci, amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti nonché alle società del Gruppo, amministratori, sindaci, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.
10. Ove necessario ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, la SGR comunica le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti alla Banca d'Italia unitamente alle eventuali conseguenti deliberazioni della SGR.
11. Un membro del Consiglio di Amministrazione della SGR o altro soggetto incaricato dalla SGR ha la facoltà di partecipare, in qualità di uditor, alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

Articolo 16) Sostituzione della SGR

1. La sostituzione della SGR può avvenire, unicamente:
 - (a) con delibera motivata dell'Assemblea dei Partecipanti, secondo quanto previsto dal precedente Articolo 15):
 - (i) in qualsiasi momento, ove sussista una giusta causa per la sostituzione; ovvero
 - (ii) solo dopo che siano decorsi almeno 24 (ventiquattro) mesi dal giorno di chiusura del Periodo di Sottoscrizione Iniziale e a condizione che l'Assemblea dei Partecipanti abbia comunicato per iscritto alla SGR, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, l'intenzione di adottare la delibera di sostituzione;
 - (b) per effetto di operazioni societarie (quali, a titolo esemplificativo, fusione, scissione, conferimento d'azienda, modifica dell'oggetto sociale, liquidazione) relative alla SGR che comportino la necessità di proseguire la gestione del Fondo a cura di altro gestore di ELTIF;
 - (c) con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione della SGR.

Nel caso di cui al precedente alinea (a) (ii), la SGR ha diritto a prelevare dal Fondo un indennizzo pari all'ammontare della commissione di gestione maturata con riferimento all'esercizio precedente all'esercizio in corso alla data di delibera di sostituzione dell'Assemblea dei Partecipanti.

2. Nei casi previsti al comma 1, alinea (b) e (c), il Presidente dell'Assemblea è tempestivamente informato della necessità di procedere alla sostituzione della SGR e dei motivi che l'hanno determinata con apposita comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica con domanda di conferma di ricevimento e lettura.
3. Nei casi previsti al comma 1, alinea (a) e (c), e nel caso di operazioni societarie che non comportino

una sostituzione automatica della SGR trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- (A) il Presidente dell'Assemblea chiede al Consiglio di Amministrazione della SGR di convocare tempestivamente l'Assemblea dei Partecipanti al fine di individuare il nuovo Gestore di ELTIF che deve sostituire la SGR nella gestione del Fondo (di seguito, il "**Nuovo Gestore di ELTIF**"). Il Nuovo Gestore di ELTIF deve acquistare, entro il termine ed alle condizioni di cui alla successiva lettera (D), le Quote del Fondo eventualmente detenute dalla SGR, dai componenti del Consiglio di Amministrazione o dai suoi dipendenti, o da altra società del Gruppo (in tutto o in parte), ove la SGR ne faccia richiesta per conto proprio e/o degli altri soggetti interessati (le "**Quote da Trasferire**"). Il Nuovo Gestore di ELTIF deve inoltre approvare il nuovo testo del Regolamento di Gestione che recepisce le modifiche concernenti la sostituzione della SGR e curare ogni altro adempimento eventualmente previsto dalle disposizioni normative applicabili;
- (B) il Presidente dell'Assemblea comunica alla SGR, entro 5 giorni dalla data della relativa deliberazione, il nominativo del Nuovo Gestore di ELTIF. La SGR, entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, o nel maggior termine entro il quale dovesse essere stipulato l'atto di compravendita delle Quote da Trasferire di cui alla successiva lettera (D), delibera le modifiche al Regolamento di Gestione strettamente conseguenti alla sostituzione del Gestore di ELTIF con il Nuovo Gestore di ELTIF;
- (C) qualora:
 - (i) l'Assemblea dei Partecipanti non individui il Nuovo Gestore di ELTIF ai sensi della precedente lettera (A) entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione al Presidente dell'Assemblea di cui al precedente comma 2, ovvero
 - (ii) il Nuovo Gestore di ELTIF non acquisti le Quote da Trasferire entro il termine di cui alla successiva lettera (D), ovvero
 - (iii) la sostituzione della SGR con il Nuovo Gestore di ELTIF non possa comunque aver luogo per altra causa ostativa ai sensi delle disposizioni normative applicabili,la SGR avvia il procedimento di liquidazione del Fondo ai sensi dell'Articolo 18.3;
- (D) entro e non oltre il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione alla SGR del nominativo del Nuovo Gestore di ELTIF, ai sensi di quanto previsto alla precedente lettera (B), la SGR - che ne abbia fatto richiesta ai sensi di quanto previsto alla precedente lettera (A) - ha l'obbligo di vendere o procurare la vendita, e il Nuovo Gestore di ELTIF (o altro soggetto individuato dai Partecipanti) ha l'obbligo di acquistare le Quote da Trasferire ad un prezzo determinato di comune accordo fra le parti. In mancanza di tale accordo, il prezzo delle suddette Quote viene determinato da un terzo arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, estratto a sorte tra una delle società di revisione iscritte all'albo Consob diverse da quelle che abbiano in essere incarichi di alcun genere per conto delle parti o di altra società dei rispettivi gruppi di appartenenza. In tal caso la compravendita delle Quote da Trasferire deve aver luogo, dopo la determinazione del prezzo ad opera dell'arbitratore, entro il termine ultimo di 60 Giorni Lavorativi dalla data di comunicazione alla SGR del nominativo del Nuovo Gestore di ELTIF, a norma della precedente lettera (B);
- (E) a decorrere, rispettivamente, dalla data della sostituzione oggetto della deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti ai sensi del precedente comma 1, alinea (a), ovvero dalla data della delibera avente ad oggetto le operazioni societarie di cui al precedente comma 1, alinea (b), che non comportino una sostituzione automatica della Società di Gestione, ovvero dalla data della rinuncia oggetto della delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR di cui al comma 1, alinea (c), la SGR si deve limitare a una gestione prudente e ordinaria del Fondo e non può deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento salvo che tale nuovo investimento e/o disinvestimento: (i) sia stato precedentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione della SGR e costituisca, quindi, esecuzione di impegni già assunti o (ii) sia necessario ed urgente. Resta salvo quanto previsto alla precedente lettera (C) in merito all'avvio del procedimento di liquidazione del Fondo da parte della SGR.

4. Qualora si dovesse procedere alla sostituzione della SGR nella gestione del Fondo, è assicurato lo svolgimento dei compiti alla stessa attribuiti senza soluzione di continuità.

Articolo 17) Modifiche del Regolamento di Gestione

1. Le modifiche del Regolamento di Gestione sono di norma deliberate dalla Società di Gestione nell'interesse dei Partecipanti e sottoposte all'approvazione della Banca d'Italia nel rispetto delle disposizioni normative applicabili. Per l'adozione di modifiche del Regolamento di Gestione rese necessarie da variazioni nelle disposizioni normative o di vigilanza, la Società di Gestione può conferire una delega permanente a uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali portano a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva all'adozione della modifica.
2. Le modifiche del Regolamento di Gestione relative alla sostituzione della SGR devono essere approvate anche dall'Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'Articolo 16, comma 3.
3. Le modifiche del Regolamento di Gestione sono rese note ai Partecipanti con le modalità descritte all'Articolo 5, comma 5.
4. La SGR invia gratuitamente una copia del Regolamento di Gestione modificato ai Partecipanti che ne facciano richiesta.

Articolo 18) Liquidazione del Fondo

18.1. Liquidazione finale.

1. La liquidazione del Fondo si avvia alla scadenza del Termine di Durata del Fondo, come eventualmente prorogato. La liquidazione del Fondo viene deliberata dalla SGR, previa informativa alla Banca d'Italia. La SGR invia alla Banca d'Italia il programma dettagliato per la liquidazione ordinata delle attività del Fondo nel rispetto del termine di cui all'art. 21, comma 1, del Regolamento ELTIF. Successivamente è data informazione alla Banca d'Italia dell'avvenuta deliberazione della liquidazione e dell'avvio del Periodo di Smobilizzo del Portafoglio di cui all'Articolo 8.2, comma 4.

18.2. Proroga del Termine di Durata del Fondo.

1. La SGR può prorogare, anche in più soluzioni, sino a 3 (tre) anni (ovvero sino al diverso termine massimo previsto dalle disposizioni normative applicabili) il Termine di Durata del Fondo, per il completamento della liquidazione degli investimenti (il "**Periodo di Grazia**"). Ove si avvalga del Periodo di Grazia, la Società di Gestione ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione. La delibera di proroga contiene altresì un aggiornamento del programma dettagliato per la liquidazione ordinata delle attività del Fondo di cui al precedente Articolo 8.2, comma 4, dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui attivi che compongono il patrimonio del Fondo. L'eventuale delibera di approvazione del Periodo di Grazia è comunicata ai Partecipanti con le stesse modalità previste per la pubblicazione del Valore Unitario delle Quote.

18.3. Liquidazione anticipata.

1. In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 18.1, la SGR può deliberare la liquidazione anticipata del Fondo, prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo, qualora sia stata completata la liquidazione degli investimenti del Fondo, nel caso previsto all'Articolo 16, comma 3, lettera (C), ovvero qualora ritenga che sussistano circostanze tali da ostacolare il conseguimento dello scopo del Fondo o che comunque la liquidazione anticipata sia nell'interesse dei Partecipanti.

18.4. Modalità di liquidazione del Fondo.

1. Il procedimento di liquidazione si svolge secondo le seguenti modalità:
 - (a) la SGR informa i Partecipanti dell'avvio del procedimento di liquidazione con le modalità descritte all'Articolo 5, comma 5;
 - (b) la SGR provvede, sotto il controllo del collegio sindacale, a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo il programma dettagliato per la liquidazione ordinata delle attività del Fondo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento ELTIF, e portato a conoscenza della Banca d'Italia nel termine di cui all'art. 21, comma 1, del Regolamento ELTIF;

- (c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la redazione della Relazione Annuale e indicando il piano di riparto delle somme di denaro spettanti a ciascun Partecipante (il “**Piano di Riparto**”), predisposto tenendo conto dell’ordine dei pagamenti descritto nell’Articolo 14, comma 3;
- (d) i Partecipanti hanno diritto a percepire le somme indicate nel Piano di Riparto;
- (e) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
- (f) il rendiconto finale di liquidazione, corredato della relazione di certificazione predisposta dalla società di revisione, viene messo a disposizione dei Partecipanti presso la sede della SGR e del Depositario. Ogni Partecipante può prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. La notizia dell’avvenuta redazione del rendiconto finale di liquidazione e della data di inizio del riparto è comunicata ai Partecipanti mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società di Gestione;
- (g) il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal Piano di Riparto;
- (h) le somme non riscosse dai Partecipanti aventi diritto entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla SGR rubricato al Fondo, con l’indicazione che trattasi dell’attivo netto della liquidazione del Fondo e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sottorubriche nominative degli aventi diritto. Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge in favore della SGR;
- (i) la procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione dell’avvenuto riparto alla Banca d’Italia.